

ARTICOLO 1

(Costituzione, denominazione, sede e durata)

E' costituita l'Associazione di volontariato "Centro donne contro la violenza - Aosta" (ai sensi delle norme esistenti L. 4/2013, L. 266/91 sul volontariato, L.R.16/05)

L'Associazione è aconfessionale e apartitica.

Essa ha sede ad Aosta, attualmente in via Xavier de Maistre 19. La sede può essere trasferita, nell'ambito della regione Valle d'Aosta con decisione dell'Assemblea delle socie.

L'Associazione non ha fini di lucro, ha durata illimitata e ne possono essere socie solo donne.

ARTICOLO 2

(Scopo, finalità, attività e modalità di azione dell'Associazione)

2.1 - L'Associazione ha come scopo esclusivo quello di rimuovere ogni forma di violenza (psicologica, fisica, sessuale e economica) alle donne e ai minori all'interno e fuori dalla famiglia.

I principi guida dell'Associazione si richiamano all'autodeterminazione, alla libertà e all'inviolabilità delle donne.

2.2 - L'Associazione per conseguire tale scopo si propone, tra l'altro, di:

- a) operare affinché la violenza maschile verso le donne, riconosciuta come violazione dei diritti umani, che ha origine nella disparità di potere tra i sessi, venga combattuta con strategie di cambiamento culturale;
- b) promuovere, organizzare e gestire servizi e strutture ove le donne, sole e/o con le/i loro figlie/i minorenni, possano trovare accoglienza, ospitalità, consulenza, e altre forme di supporto quali ad esempio gruppi di sostegno, allorché subiscano violenze;
- c) approfondire le tematiche della violenza contro le donne e i minori, tramite ricerche, organizzazione di convegni, seminari di studio, dibattiti ed ogni genere d'iniziativa;
- d) promuovere azioni di prevenzione, sensibilizzazione, formazione, informazione e ricerca sul tema della violenza di genere e quant'altro possa servire alla realizzazione dello scopo sociale;
- e) sviluppare progetti di conoscenza, prevenzione, servizi e azioni contro la tratta, la prostituzione coatta e ogni sfruttamento sessuale delle donne;
- f) gestire attività di sensibilizzazione sulle tematiche rientranti nello scopo sociale, eventuali attività di formazione e aggiornamento, innovative e sperimentali, rivolte anche a qualsiasi altro gruppo, associazione, istituzione (pubblica e privata);
- g) favorire l'accesso alla conoscenza delle normative e delle politiche che riguardano i diritti delle donne e dei minori, anche attraverso il supporto e la collaborazione di persone esperte in materia;

- h) promuovere i rapporti di collaborazione con associazioni ed istituzioni, anche a livello internazionale, al fine di attuare dei progetti in rete;
- i) costruire reti con i vari servizi del territorio (sociali, sanitari, giudiziari, culturali, ecc.) promuovendo la comunicazione e i rapporti con essi per la messa in atto di procedure e protocolli finalizzati al miglioramento dei servizi per l'accoglienza e l'assistenza in caso di violenza;
- j) attuare ogni adeguato intervento a favore della donna e/o del/della minore oggetto di violenza in ogni procedimento, civile, penale, amministrativo; ivi inclusa la costituzione di parte civile, se richiesta dalla parte lesa nel processo e se ritenuto opportuno caso per caso dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, per violenza sessuale, maltrattamenti, sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitù;
- k) produrre e raccogliere documentazione e dati sui temi presi in esame dall'Associazione, comprese possibili iniziative editoriali e pubblicazioni, anche per via telematica.

2.3- Modalità di azione:

- L'Associazione garantisce l'anonimato alle persone che si rivolgono al Centro e ai servizi ad esso correlati per ricevere aiuto e/o supporto.
- Il Consiglio Direttivo predispose i regolamenti per il funzionamento dei servizi, approvati dall'Assemblea delle socie, a cui si dovranno attenere le socie volontarie e le persone che vi operano.
- L'Associazione può avvalersi dell'opera di consulenti e collaboratrici/tori per perseguire le finalità statutarie.

ARTICOLO 3

(Socie e sostenitrici)

3.1- Possono essere socie tutte le donne che si riconoscono nello scopo dell'Associazione e si impegnano ad accettare lo Statuto e ad attenersi alle deliberazioni che regoleranno la vita sociale.

Le socie si impegnano ad appoggiare gli scopi, i programmi e le iniziative dell'Associazione.

Si impegnano inoltre a non compiere atti che possano arrecare, in alcun modo, danno agli interessi ed al prestigio dell'Associazione stessa.

Le socie sono tenute a versare all'Associazione la tassa di iscrizione e la quota annua nella misura che verrà stabilita anno per anno dall'Assemblea.

Il versamento della quota annuale di rinnovo deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

3.2- Le socie hanno tutti uguali diritti ovvero:

- di partecipare alle assemblee con diritto di voto, se iscritte almeno un mese prima delle stesse e in regola con il pagamento della quota associativa;
- di essere elette negli organi associativi;
- di essere informate sulle attività, di ricevere regolarmente i materiali prodotti,

di usufruire dei servizi culturali e documentari predisposti all'Associazione.

3.3- Tutte le prestazioni delle socie sono gratuite, salvo rimborsi spese.

Solo le socie che hanno frequentato appositi momenti formativi possono diventare operatrici volontarie e lavorare a contatto con le persone che si rivolgono al Centro per richieste di sostegno, impegnandosi a rispettare nello svolgimento della propria attività l'apposito regolamento che verrà approvato dall'Assemblea.

3.4- La qualifica di socia si perde per i seguenti motivi:

- mancato versamento della quota associativa entro i termini previsti;
- per gravi e documentate violazioni dei doveri delle socie, previa contestazione all'interessata del fatto, tramite comunicazione scritta da parte del Consiglio Direttivo;
- per dimissioni presentate per iscritto.

La socia può ricorrere al Collegio delle Garanti contro la decisione di esclusione del Consiglio Direttivo.

Della perdita di detta qualifica si prenderà nota nel registro delle socie.

La socia che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione, non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale, né richiedere la restituzione dei contributi versati a qualsiasi titolo.

3.5 - Sostenitrici

Sono sostenitrici tutte le persone, fisiche o giuridiche, che desiderano sostenere economicamente, con versamento di quote occasionali o annuali, l'attività dell'Associazione, senza farne parte attiva.

Tutte le persone sostenitrici possono partecipare alle Assemblee, non sono eleggibili a cariche sociali e non hanno diritto di voto, ma sono tenute alla condivisione degli scopi dell'Associazione.

ARTICOLO 4

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea Generale delle Socie
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) La Presidente
- 4) Il Collegio delle Garanti

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese.

ARTICOLO 5

(L'Assemblea Generale delle Socie)

5.1- L'Assemblea Generale è composta da tutte le socie ad ognuna delle quali è riconosciuto il diritto di voto. Le deliberazioni assunte secondo le norme del presente

statuto vincolano tutte le socie aderenti, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea:

- a) discute le linee generali di attività dell'Associazione;
- b) delibera sul programma di attività e sulle iniziative che le vengono sottoposte, dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione del Direttivo;
- d) procede all'elezione delle cariche sociali previste dal presente Statuto;
- e) approva le modifiche allo Statuto sociale, con il voto favorevole dei 2/3 delle presenti;
- f) approva i regolamenti per i singoli settori di attività, predisposti dal Consiglio Direttivo, e ha facoltà di emettere un regolamento per le attività dell'Associazione;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti previsti dalla legge o attinenti la gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente Statuto.

5.2- L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno su iniziativa della Presidente, una entro il mese di dicembre per discutere sul programma di attività per l'anno successivo , una entro 4 mesi dall'inizio dell'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

5.3- Oltre che per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione le assemblee straordinarie vengono convocate dalla Presidente su richiesta motivata di almeno un decimo delle socie. La Presidente entro 10 gg dal ricevimento della stessa è obbligata a convocare l'Assemblea straordinaria . Qualora la Presidente non provveda entro 15 gg successivi le socie che ne hanno fatto richiesta potranno provvedere direttamente.

5.4- L' Assemblea è presieduta dalla Presidente e della stessa viene redatto verbale scritto a cura di una socia nominata dall'assemblea.

5.5- Salvo quanto espressamente previsto in altri articoli del presente Statuto per la regolarità delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea si applicano le seguenti norme:

- 1) le adunanze sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà delle socie, o in seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, quale che sia il numero delle presenti;
- 2) le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.;
- 3) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le componenti il Consiglio Direttivo e la Presidente non hanno diritto di voto;
- 4) è prevista la delega, con un numero massimo di due, da rilasciare per iscritto ad una socia, né la Presidente né le componenti il Consiglio Direttivo possono ricevere deleghe;
- 5) se non richiesto ed approvato dall'Assemblea il voto sarà palese.

5.6- Modalità di convocazione delle Assemblee:

- avviso pubblico affisso nella sede dell'Associazione almeno un mese prima della data, per le assemblee ordinarie;
- tramite comunicazione scritta (via posta, e-mail, fax, sms ecc..) idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata alle socie almeno quindici giorni prima della data per le assemblee ordinarie, almeno otto giorni prima per le assemblee straordinarie richieste dalle socie;
- nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 6

(Il Consiglio Direttivo)

6.1- Il Consiglio Direttivo è composto dalla Presidente e da 4 a 10 socie, in numero dispari, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni, le componenti possono essere rielette

6.2- Il Consiglio Direttivo è l'organo che:

- elabora i programmi annuali di lavoro da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea, in base alle linee di indirizzo ed ai suggerimenti delle stesse;
- redige il bilancio consuntivo e preventivo e relative relazioni da sottoporre all'Assemblea;
- promuove e coordina l'attività dell'Associazione autorizzandone le spese;
- delibera in ordine all'opportunità di avvalersi dell'attività di consulenze e/o collaborazioni, sceglie la persona fisica o giuridica e ne stabilisce l'eventuale compenso;
- delibera sulle liti attive e passive.

6.2- Il Consiglio Direttivo può altresì istituire specifici gruppi di lavoro e settori di attività da affidare alla responsabilità di una socia/operatrice o volontaria.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo le responsabili (coordinatrici) dei servizi istituiti dall'Associazione, senza diritto di voto.

6.3- Il Consiglio Direttivo è convocato oltre che dalla Presidente, da almeno un terzo delle sue componenti quando lo richiedano.

6.4- Al suo interno individua una figura con i seguenti compiti:

riscuotere le quote annuali e provvedere in genere ad ogni adempimento amministrativo dell'Associazione.

ARTICOLO 7

(La Presidente)

7.1- La Presidente è eletta dall'Assemblea e dura in carica per tre anni e può essere rieletta.

La Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale delle Socie ed il Consiglio Direttivo, sovrintende alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli organi sociali.

7.2- In caso di assenza o impedimento della Presidente l'Assemblea è convocata e presieduta dalla socia più anziana anagraficamente presente nel Consiglio Direttivo. Ad ogni altro effetto la Presidente - in caso di assenza o impedimento - è sostituita dalla socia più anziana anagraficamente presente nel Consiglio Direttivo anche nella rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 8

(Collegio delle Garanti)

8.1 Collegio delle Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione; dirime le controversie insorte tra le socie, tra queste e gli organi dirigenti, fra gli organi sociali.

8.2 Il Collegio è formato da tre componenti effettive e da una supplente e rimane in carica tre anni; le componenti effettive eleggono al loro interno la Presidente.

8.3 Il ruolo di Garante non è compatibile con altre cariche all'interno degli organi sociali.

ARTICOLO 9

(Bilanci)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno entro tre mesi da tale data il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico e finanziario, corredato da una relazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre 4 mesi dalla data di chiusura.

ARTICOLO 10

(Patrimonio sociale)

10.1- Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che potranno diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

10.2- Le socie che, per qualsiasi causa, cessano di far parte dell'Associazione non possono vantare diritti sul patrimonio.

ARTICOLO 11

(Le entrate)

11.1- I proventi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività derivano da:

- quote e contributi ordinari delle socie stabiliti dall'assemblea;
- contributi delle sostenitrici;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed Istituzioni pubbliche e private;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 266/91.

11.2- E' fatto obbligo all'associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo obblighi imposti dalla legge.

ARTICOLO 12

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di $\frac{3}{4}$ delle socie.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatrici che dovranno provvedere al saldo di tutte le passività, le somme e i valori restanti saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.

ARTICOLO 13

(Diversi)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alla normativa nazionale e regionale in materia.